



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

Legge n. 238/2016 - art. 39, commi 2 e 4 - Misure di gestione dell'offerta del Pinot grigio atto a divenire DOC 'Delle Venezie' - riduzione della resa di uva per ettaro e attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni per la Campagna vitivinicola 2026/2027 e successive disposizioni in merito all'applicazione degli artt. 10, 35 e 39 della Legge n. 238/2016.

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 39, commi 2 e 4;

visto il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 di conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC Delle Venezie del Consorzio tutela DOC delle Venezie (nel seguito Consorzio);

visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dei vini DOC Delle Venezie o in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con Regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato con D.M. 15/07/2021.

Visto in particolare l'articolo 4 comma 6 del predetto disciplinare di produzione che prevede che *"la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 39 della L. n. 238/2016:*

- *stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare;*
- *adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali."*

Preso atto della richiesta del 07 luglio 2026 prot. n. 2026/28 presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie (prot. PAT n. 576379 del 15/07/2026) con la quale si chiede alla Regione Veneto, alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di:

- adottare per la vendemmia 2026 la disposizione di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC Delle Venezie;
- attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Pinot grigio DOC Delle Venezie provenienti dalla vendemmia 2026, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC Delle Venezie in coerenza con gli obiettivi dell'art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016.

Preso atto della documentazione acclusa alla sopracitata richiesta ed in particolare:

- l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie del 16 aprile 2026;
- il verbale dell'incontro del 27 aprile 2026 del Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni professionali

- della filiera;
- il verbale dell'Assemblea ordinaria del Consorzio Volontario per la tutela dei vini DOC Delle Venezia del 04 maggio 2026;
- la relazione tecnico-economica di accompagnamento alla domanda di rimodulazione delle rese, stoccaggio amministrativo dei prodotti provenienti dalla vendemmia 2026 Pinot grigio DOC delle Venezia elaborata dal Consorzio di Tutela Vini DOC delle Venezia.

Valutata in particolare la sopracitata relazione tecnico-economica che, rappresentando l'evoluzione della DOC Delle Venezia, fa emergere la necessità di attivare, dalla prossima vendemmia 2026, degli interventi di gestione dell'offerta, in continuità con le precedenti stagioni produttive;

preso atto che è stata inviata dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento, con prot. n. 577717 del 15 luglio 2026, la nota informativa alle varie organizzazioni di categoria e professionali coinvolte avente ad oggetto "*Istanza di applicazione di misure di gestione dell'offerta delle produzioni di Pinot grigio atto a divenire DOC Delle Venezia, ai sensi dell'articolo 39 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e all'articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 luglio 2018*" e non sono pervenute osservazioni, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione;

considerato che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni di Pinot grigio DOC Delle Venezia attivate negli ultimi anni hanno permesso di raggiungere un equilibrio tra la domanda e l'offerta garantendo al contempo un mantenimento dei livelli dei prezzi di mercato;

considerato che, come stabilito dal DM emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di data 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini", i provvedimenti di cui all'art.39 "Gestione delle produzioni" della legge 238/2016 devono essere adottati dalle Regioni e PA, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l'intervento del Consorzio di tutela e comunque, ad eccezione della resa massima di vino classificabile come DO, prima dell'inizio della campagna vendemmiale;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 887 di data 20 giugno 2025, con la quale l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 "Autorizzazione all'arricchimento", 35 "Disciplinari di produzione" e 39 "Gestione delle produzioni" della legge 238/2016, è stata demandata dalla Giunta al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela e per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento;

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 avente ad oggetto "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", in particolare l'articolo 2 che definisce la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione;

preso atto che le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

DETERMINA

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezia con nota del 07 luglio 2026 prot. n. 2026/28 (prot. PAT n. 576379 del 15/07/2026);

2. di adottare, in riferimento alla richiesta sopracitata, ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 4 della legge n. 238/2016, la seguente misura di governo dell'offerta applicabile al prodotto Pinot grigio atto a divenire DOC Delle Venezie che sarà ottenuto nella campagna vitivinicola 2026/2027:
 - 2.1. riduzione della resa di uva per ettaro, prevista all'articolo 4, comma 5 del disciplinare di produzione che viene ridefinita da 18 t per ettaro a 16 t per ettaro a cui consegue la determinazione dei superi di cui all'articolo 4 comma 5 del disciplinare di produzione sulla quota di produzione così ridefinita;
 - 2.2. quanto al precedente punto 2.1, relativamente alla scelta vendemmiale di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, deve essere osservato anche per la determinazione delle quantità dei superi di produzione, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della stessa legge, relativi ad altre denominazione di origine che insistono nello stesso territorio della DOC Delle Venezie da destinare a Pinot grigio DOC Delle Venezie;
3. di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio Delle Venezie proveniente dalla vendemmia 2026 tenuto conto delle seguenti indicazioni:
 - 3.1. lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1 del disciplinare di produzione provenienti dalle superfici idonee a Pinot grigio DOC Delle Venezie ed oggetto di rivendicazione con la predetta Denominazione, così come risulta dai documenti ufficiali del settore, dalle dichiarazioni di vendemmia e di produzione esclusivamente per l'anno produttivo 2026;
 - 3.2. i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
 - per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 t per ettaro, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 t per ettaro, pari a 112 ettolitri per ettaro, per un totale di 3 t per ettaro in tutto il territorio della Denominazione di origine;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 6,5 t per ettaro, pari a 45,5 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita a Denominazione di 8 t per ettaro, per un totale massimo di 1,5 t per ettaro, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
 - 3.3. la misura dello stoccaggio deve applicarsi anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione – fino al 20% della resa massima di uva a ettaro – delle Denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, i cui quantitativi eccedenti sono destinati alla designazione a Pinot grigio DOC Delle Venezie;
 - 3.4. sono esclusi dallo stoccaggio i vini destinati a Pinot grigio DOC Delle Venezie oggetto di certificazione biologica;
 - 3.5. i produttori interessati assicurano tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di queste produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
 - 3.6. la misura dello stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga;
 - 3.7. lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non potrà avere inizio prima del 1° gennaio 2027, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela DOC Delle Venezie;

- 3.8. i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possono autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplinano la misura, riclassificare, parte o tutto, il loro Pinot grigio atto a DOC Delle Venezie – stoccato a vino con o senza IG o Pinot grigio atto ad altra DO compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta della Denominazione messe in atto dai rispettivi Consorzi di Tutela;
- 3.9. la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC Delle Venezie soggetti alla misura dello stoccaggio sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie, in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Pinot grigio DOC Delle Venezie;
- 3.10. la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio ad altri usi di cui alla lettera 3.8 sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di tutela della DOC Delle Venezie, in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio DOC Delle Venezie;
- 3.11. dalla data di applicazione dell’eventuale operazione di cui alle lettere 3.9 e 3.10, è ammessa la riclassificazione a Pinot grigio DOC Delle Venezie di vino o mosto proveniente dalle Denominazioni del territorio ottenuti da superfici con resa massima fino a 16 t per ettaro ammettendo la riclassificazione secondo i limiti della nuova resa stabilita;
4. di stabilire che le disposizioni, nelle modalità specificate nei punti precedenti, devono essere osservate nelle operazioni di vendemmia e di cantina, rispettivamente registrate nella dichiarazione di vendemmia di cui all’articolo 37 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e nel registro telematico di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, di recepimento dell’articolo 1-bis, comma 5, del DL 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116), conseguenti:
- la scelta vendemmiale di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n.238;
 - le riclassificazioni di cui all’articolo 38, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dei quantitativi di vino originariamente rivendicati e/o presi in carico con altre Denominazioni di origine che insistono nello stesso territorio della Denominazione Delle Venezie;
5. di stabilire che quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 acquisisce efficacia con l’adozione di analoga disposizione delle autorità competenti della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele a/A (TN), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio Tutela Vini DOC ‘delle Venezie’ ed alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;
7. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l’annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
8. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l’annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua

conoscenza”;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Riccardo Molignoni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).